

## Tecnici ARPA con funzioni di PG nominati come ausiliari di PG...

**Domanda:** Siamo due tecnici ARPA con funzioni di PG. Oggi, unitamente ad un organo di polizia giudiziaria statale che ce lo ha richiesto con lettera, abbiamo eseguito dei campionamenti di rifiuti terrosi per valutare, con analisi future, eventuali illeciti in materia di rifiuti pericolosi (e quindi di natura penale). Con un documento che ci hanno fatto firmare, ci hanno nominato ausiliari di P.G., cosa che a noi sembra inopportuna dato che in queste fasi operiamo come ufficiali di P.G. Vi risulta condivisibile questa procedura?

**Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci):** Per me personalmente, assolutamente no. Lo dico con affetto ed amicizia verso tutti quegli organi di polizia giudiziaria - statale e locale - che continuano a nominare ausiliari di PG i tecnici ARPA con funzioni di PG, ma questa prassi mi sembra veramente non condivisibile sotto ogni aspetto sostanziale e procedurale.

Va premesso - per chiarezza generale - che da sempre, in ogni sede seminariale ed editoriale<sup>1</sup>, ho sostenuto con convinzione (inalterata, ed anzi rafforzata nel tempo) che a mio avviso i tecnici

---

<sup>1</sup> Dal volume “**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**” edizione 2010 di Maurizio Santoloci - “Diritto all'ambiente - Edizioni” ( [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net) ): “ (...) Per quanto riguarda il personale di vigilanza ARPA, già a livello logico e sistematico apparirebbe semplicemente risibile che il nostro sistema giuridico abbia creato queste strutture deputate alla protezione dell'ambiente in senso giuridico ed amministrativo per poi non conferire al personale di vigilanza la cosa più importante: e cioè i poteri di intervento e di controllo connessi alle funzioni di polizia giudiziaria. Il nostro ordinamento avrebbe dunque creato un organo privo di ogni effetto preventivo e repressivo cogente, con ispettori che si recano nei luoghi teatro di grandi illeciti ambientali con i poteri praticamente relegati a espressioni di buon galateo e di cortesia reciproca. Al massimo di fatto con funzioni di polizia amministrativa. (...) Appare logico che in seno alla struttura singola ogni ARPA opera una scelta destinata ad individuare non il personale al quale assegnare la funzione di U.P.G., ma più verosimilmente il personale da destinare ai controlli in materia ambientale in ordine a leggi che prevedono anche reati. Conseguie in via logica che la scelta del personale a ciò destinato, secondo la nostra linea interpretativa, automaticamente va a svolgere funzioni di P.G. ai sensi degli artt. 55 e 57 del c.p.p. deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercare gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. (...) Citiamo, ad ulteriore conferma, un brano tratto dall'intervento dell'allora Procuratore della Repubblica di Firenze Dott. Ubaldo Nannucci nel seminario “Vigilanza e controllo in materia di rifiuti: dibattito sugli aspetti legislativi ed operativi” tenutosi a Firenze il 27 febbraio 2003 ; l'autorevole magistrato afferma nella sua relazione: “ (...) b) Organi a competenza limitata. L'ultimo comma dell'articolo 57 cpp come si è detto istituisce una categoria di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata, ossia “nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni”. Qui rivive la distinzione tra ufficiali ed agenti, nell'ambito dell'organizzazione interna di tali organismi. E, per questi, non si riproduce il fenomeno del connubio tra funzioni di polizia generale e funzioni di polizia speciale. La qualifica si possiede unicamente in relazione ai compiti propri dell'ente in cui si è incardinati. Sappiamo che questa categoria comprende un numero infinito di soggetti. Tra questi, una importanza affatto speciale riveste nel nostro campo L'Arpat, ai cui organi compete la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 1 DM 17 gennaio 1997 n. 58. Nulla di particolare è da dire a questo riguardo per quanto concerne i poteri di tali soggetti, che sono quelli propri di ogni ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti e nell'ambito del servizio. (...)”.

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

ARPA destinati in via permanente ai controlli su fatti che potenzialmente possono costituire reato per forza di cose ed obbligatoriamente rivestono le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria.

Tanto ribadito, la conseguenza sul quesito mi appare logica. Se un organo di PG statale o locale vuole avvalersi di un tecnico ARPA senza funzioni di PG come “persona idonea” per svolgere attività di natura tecnico/scientifica, in questo caso – trattandosi di un operatore amministrativo senza le funzioni di PG - sembra logico e pertinente che possa essere nominato, se ne ricorrono i presupposti oggettivi del caso, come ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 348 quarto comma C.P.P. (“*La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera*”).

Ma laddove il tecnico ARPA del quale si richiede la collaborazione per compiere le specifiche operazioni tecniche in questione opera con funzioni di ufficiale di PG, mi sembra realmente singolare che si possa procedere alla sua nomina come “persona idonea” (comunemente chiamato ausiliario di PG) per attivare la sua collaborazione.

A livello sostanziale, che senso ha tutto ciò? Se il tecnico è già ufficiale di PG, perché nominarlo “persona idonea” che poi assume le vesti di PG?

Poi, a livello procedurale, ha un senso che un ufficiale di PG nomini un altro ufficiale di PG come suo ausiliario di polizia giudiziaria, e di fatto lo ponga alle sue dipendenze operative (anche se in via momentanea)?

Va ribadito il presupposto che a mio avviso il tecnico ARPA con funzioni di PG è a tutti gli effetti di legge (e di logica) – appunto – ufficiale di polizia giudiziaria a tutto campo, nei limiti delle materie a lui assegnate e del territorio di competenza. Ma – stabilito l’arco di questi limiti per materia e per territorio – all’interno di quelle materie e di quel territorio credo che nessuna differenza possa rilevarsi tra la figura del tecnico ARPA con funzioni di ufficiale di PG ed un ufficiale di PG di una forza di polizia statale o locale. E questo anche per diritti e doveri procedurali.

Dunque, può essere logico proceduralmente (e sostanzialmente) che un ufficiale di PG nomini un suo pari grado (anche se appartenente ad ente diverso) come suo ausiliario di PG (“persona idonea” per realizzare accertamenti tecnici)? Oltretutto si crea una specie di *deminutio* di funzioni che mi sembra veramente singolare...

A voler argomentare diversamente, sempre sul presupposto che un tecnico ARPA con funzioni di ufficiale di PG è – appunto – un ufficiale di PG, e ritenendo – in ipotesi astratta - opportuna e proceduralmente condivisibile la sua nomina da parte di altro ufficiale di PG come ausiliario di polizia giudiziaria, dovremmo dedurre (per coerenza procedurale sistematica) che un ufficiale dei Carabinieri particolarmente esperto in materia di armi potrebbe essere nominato ausiliario di PG da un ufficiale della Polizia di Stato che indaga su un delitto commesso con armi; e – viceversa – un ufficiale di PG della Polizia di Stato particolarmente esperto in materia di reati informatici possa essere nominato da un ufficiale dei Carabinieri come ausiliario di PG per una indagine su piraterie in internet; ed ancora che un ufficiale di PG della Guardia di Finanza particolarmente esperto in materia di traffico di droga potrebbe essere nominato ausiliario di PG da un ufficiale del Corpo Forestale dello Stato che sta sequestrando una partita di stupefacenti; e viceversa che un ufficiale

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

del Corpo Forestale dello Stato particolarmente esperto nel traffico CITES venga nominato ausiliario di PG da un ufficiale di PG della Guardia di Finanza che sta accertando un traffico di specie animali e vegetali protette.

Mi sembra molto più proceduralmente corretto (e più logico) che in questi casi (compreso quello del tecnico ARPA con funzioni di ufficiale di PG) si attivi una collaborazione tra due ufficiali di polizia giudiziaria che – magari a livello momentaneo – operano congiuntamente, ciascuno valorizzando le proprie competenze specifiche, sul caso concreto, firmando ambedue nelle rispettive vesti di ufficiali di PG in collaborazione quella parte di verbali redatti in modo sinergico.

*Publicato il 13 settembre 2010*

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*